

SENT. n. 64/2024

REP. QUATER n. 93/2024

RISTRUTTURAZIONE DEBITI n. 10/2024

Proc. n. 89/2023 P.U.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Terza Sezione Civile

Il Giudice designato,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.04.2024,

decidendo sul ricorso per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 CCII, depositato il 13.07.2023 da [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nell'ambito del procedimento unitario n. 89/2023 P.U.;

letti gli artt. 67 e ss. del CCII;

letto il Decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII del 15.02.2024, depositato il 21.02.2024, con il quale veniva disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

letta la relazione del 13.07.2023 (anche quelle conclusive del 02.04.2024 e del 18.04.2024) dell'OCC avv. Matteo Santoro, che appare completa di quanto richiesto dall'art. 68, commi 2 e 3, CCII, e contenente parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante, sulla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 67 e 69 CCII per l'ammissione del proponente alla procedura di ristrutturazione dei debiti e sulla fattibilità del piano proposto;

rilevato che in data 02.04.2024 l'OCC depositava la relazione conclusiva ove dava atto di aver provveduto alle comunicazioni ai creditori ex art. 70 CCII, come da documentazione allegata, e che nel termine di venti giorni il Comune di Foggia precisava il proprio credito indicando un'esposizione debitoria del ricorrente superiore a quella indicata nella proposta e nella relazione. (Detto debito, così come precisato dal Comune di Foggia, veniva inserito nella relazione conclusiva del 02.04.2024);

rilevato che in data 11.04.2024 (oltre il termine di venti giorni) la creditrice, Intesa San Paolo S.p.A., precisava il suo credito, rilevando difformità degli importi riportati nella proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ed osservato che detta debitoria, così come precisata da Intesa San Paolo Spa, veniva riportata nella relazione conclusiva dell'OCC del 18.04.2024;

rilevato che i creditori non hanno formulato contestazioni all'omologa del piano di ristrutturazioni; esaminati gli atti, ha emesso la seguente

SENTENZA

Il ricorrente ha presentato un piano di ristrutturazione dei propri debiti ex artt. 67 CCII, corredato dalla relazione di cui all'art. 68 co. 2 e ss. CCII, chiedendone l'omologa al Tribunale.

Ai fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento il ricorrente ha esposto:

- di essere consumatore;
- di trovarsi nella condizione oggettiva di cui all'art. 2, comma 1, lett. e del CCII;
- che non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;
- che le cause della crisi dell'odierno ricorrente, come da questi riferite e attestate dall'OCC, sono legate all'assunzione di obbligazioni nei confronti del ceto creditizio per far fronte ad esigenze familiari impreviste e sopravvenute legate alla separazione con l'ex coniuge, altamente conflittuale. Difatti, i finanziamenti occorsi erano finalizzati alla difesa in n. 13 procedimenti giudiziari, avviati dalla ex coniuge e definiti positivamente per il ricorrente, nonché per sostenere le spese necessarie agli spostamenti quotidiani e alle indagini psico-sociali sul ricorrente e sul figlio minore, conseguenti alla conflittualità della separazione coniugale. L'insorgere di spese impreviste ha determinato un

improvviso squilibrio tra redditi disponibili e i bisogni primari essenziali dei componenti del nucleo familiare.

- che, perciò, si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Ha chiarito, e ciò è stato accertato dall'OCC, che l'esposizione debitoria del ricorrente, per come ammessa, è così composta e specificata:

- 1) € 7.809,41, nei confronti di Agos Ducato Spa, quale credito chirografario;
- 2) € 6.409,08, nei confronti di Intesa San Paolo Spa, quale credito chirografario;
- 3) € 75.164,96, nei confronti di IFIS NPL S.p.A. (ex Findomestic), quale credito chirografario;
- 4) € 1.816,50, nei confronti del Comune di Foggia, quale credito privilegiato;
- 5) € 459,77, nei confronti della Regione Puglia, quale credito privilegiato;

La situazione debitoria del ricorrente è pari ad € 91.659,72, a cui aggiungere il compenso all'Organismo di Composizione della Crisi, pari ad € 5.400,00, e le spese di procedura per la difesa svolta dall'avv. Raffaele Fusco, pari a € 3.123,76;

Il ricorrente ha allegato al piano la relazione particolareggiata dell'OCC con i relativi allegati.

Esso ha rappresentato di avere una situazione reddituale e patrimoniale, attestata dall'OCC, così specificata:

- 1) proprietario dell'appartamento sito in Foggia alla via [redacted] piano 1, identificato catastalmente al Foglio [redacted], P.Illa [redacted] sub. [redacted], Z.C. 1, Classe 3, Cat. A/3, Consistenza vani 6,5, Rendita Catastale Euro 604,25, non gravato da alcun diritto reale di garanzia, pervenuto al ricorrente dal ricongiungimento di usufrutto del 11.10.2001 - Prot. n. [redacted] in atti dal [redacted] di [redacted] genitrice dell'istante (n. [redacted]). Il valore del predetto immobile ammonta a € 100.000,00, come da interrogazione della banca dati quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, anno 2021 - secondo semestre, abitazione di tipo economico;
- 2) mobilio principale presente nell'abitazione
- 3) autovettura Alfa Romeo, tg. [redacted], immatricolata nell'anno 2007 ed acquistata dal [redacted] in data 12.07.2011, del valore attuale di mercato di circa € 1.000,00;
- 4) € 1.400,00 quale reddito medio mensile del ricorrente, derivante dalla propria attività di collaboratore scolastico presso il MIUR - Istituto Scolastico [redacted] di Foggia, con un contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
- 5) € 400,00 a titolo di mantenimento del figlio, attualmente maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ed affidato esclusivamente al ricorrente e con questo convivente. La percezione della suddetta somma mensile avviene solo saltuariamente come attestato dall'OCC e documentato dai vari tentativi di recuperare il credito maturato nei confronti della ex moglie in maniera forzosa. Alla luce di tanto, a livello ponderale, il ricorrente ha inteso inserire un importo medio di € 200,00 nella propria disponibilità reddituale mensile derivante dall'assegno di mantenimento;

Alla luce di tanto, le entrate mensili del nucleo familiare sono pari a circa € 1.600,00.

Le spese mensili necessarie al sostentamento del ricorrente, tenuto conto del nucleo familiare composto dallo stesso e dal figlio [redacted] (nato il [redacted]), ammontano a circa € 1.100,00, così congruamente valutate dall'OCC.

Il ricorrente ha depositato una proposta di composizione della crisi che prevede, a fronte di una debitoria totale di € 91.656,72, escluso il compenso all'OCC e le spese legali di procedura, il pagamento della somma di € 36.891,51, escluso il compenso all'OCC e le spese legali di procedura, entro un termine massimo di 9 anni (per il creditore chirografario IFIS NPL) e di 4-6 anni per gli altri

creditori (sempre chirografari), con diverse percentuali di soddisfo, tenuto conto delle cause legittime di prelazione, mediante la messa a disposizione dei creditori della somma mensile di €.400,00 circa che residua dal reddito netto medio mensile del ricorrente, pari ad €.1.400,00, a cui il debitore ha aggiunto una rata ponderata media di €.200,00 percepita saltuariamente dalla ex moglie per il mantenimento del figlio, dopo aver riservato circa €.1.100,00 al fabbisogno familiare. Ad ulteriore garanzia dell'esatto e puntuale adempimento, il ricorrente offre in garanzia il proprio TFR, attualmente inesigibile, il tutto così specificato:

- 1) il pagamento integrale (100%) del credito in prededuzione relativo al saldo del compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi - Commercialisti Foggia, avv. Matteo Santoro, per totali €.5.400,00 comprensivi di oneri di legge, da corrispondersi in 12 rate mensili, nell'anno di moratoria richiesto, di € 450,00 cadauna;
- 2) il pagamento integrale (100%), del credito privilegiato dell'Avv. Raffaele Fusco che ha assistito legalmente il ricorrente nella presente procedura, pari ad €.3.600,00 da riconoscersi a mezzo il versamento di nr. 36 rate mensili da € 100,00 cadauna, dopo il pagamento dei crediti in prededuzione nell'anno di moratoria richiesto;
- 3) il pagamento falcidiato del 60% del debito residuo con AgosDucato S.p.A. (Chirografario), pari a complessivi €.7.809,41. A seguito della falcidia richiesta, il debitore riconoscerà al suddetto creditore la somma di €.3.123,76, che verrà restituito in nr. 48 rate da € 65,08 cadauna, dopo il pagamento dei crediti in prededuzione nell'anno di moratoria richiesto;
- 4) il pagamento falcidiato del 60% del debito residuo con Intesa San Paolo S.p.A. (Chirografario), pari a complessivi €.6.409,08. A seguito della falcidia richiesta, il debitore riconoscerà al suddetto creditore la somma di €.2.563,63 che verrà restituito in nr. 36 rate mensili da €.71,27, dopo il pagamento dei crediti in prededuzione nell'anno di moratoria richiesto;
- 5) il pagamento falcidiato del 60% del debito residuo con IFIS NPL S.p.A. (Chirografario), pari a complessivi €.75.164,96. A seguito della falcidia richiesta, il debitore riconoscerà al suddetto creditore la somma di €.30.065,98 che verrà restituito in nr. 108 rate mensili da: - € 100,00 x nr. 12 rate (dalla 1^a alla 12^a rata dopo i crediti prededucibili) - € 150,00 x nr. 24 rate (dalla 13^a alla 36^a rata dopo i crediti prededucibili) - € 330,00 x nr. 12 rate (dalla 36^a alla 48^a rata dopo i crediti prededucibili) - € 355,10 x nr. 60 rate (dalla 49^a alla 108^a rata dopo i crediti prededucibili);
- 6) il pagamento falcidiato del 50% del debito residuo con il Comune di Foggia (Privilegiato Mobiliare), pari a complessivi €.1.816,50. A seguito della falcidia richiesta, il debitore riconoscerà al suddetto creditore la somma di €.908,25 che verrà restituito in nr. 12 rate mensili da €.75,69 cadauna, dopo il pagamento dei crediti in prededuzione nell'anno di moratoria richiesto;
- 7) il pagamento falcidiato del 50% del debito residuo con la Regione Puglia (Privilegiato Mobiliare), pari a complessivi €.459,77. A seguito della falcidia richiesta, il debitore riconoscerà al suddetto creditore la somma di €.229,89, che verrà restituito in nr. 12 rate mensili da €.19,16 cadauna, dopo il pagamento dei crediti in prededuzione nell'anno di moratoria richiesto.

Con decreto del 15.02.2024, depositato il 21.02.2024, reso ai sensi dell'art. 70 CCII, il giudice fissava l'udienza del 23.04.2024 e disponeva la pubblicazione della proposta sul sito del Tribunale di Foggia e la sua comunicazione ai creditori.

Dopo la fissazione dell'udienza, l'OCC ha provveduto alla notifica della proposta di piano, della relazione dell'OCC e del provvedimento di fissazione dell'udienza a tutti i creditori dei ricorrenti. Nelle more il Comune di Foggia e la Intesa San Paolo Spa precisavano i rispettivi crediti i quali venivano riportati nella relazione conclusiva dell'OCC, così come precisati;

Nessuna osservazione giungeva dai creditori in merito alla convenienza e all'omologa della proposta avanzata.

Firma del Tribunale di Foggia, Ufficio di Composizione della Crisi, Via S. Maria, 10, 71100 Foggia, Tel. 0884/449111, Fax 0884/449112, Email: info@tribunale.foggia.it

All'esito dell'udienza del 23.04.2024, ove nessuno dei creditori compariva, il giudice ha riservato la causa in decisione.

Il piano proposto da [REDACTED] può essere omologato.

In tesi generale, al Giudice spetta accertare preliminarmente la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del piano (art. 67 e 69 CCII) e l'assenza della condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69, comma 1, ultimo periodo, CCII, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Inoltre, per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII, il Giudice deve accertare l'ammissibilità giuridica del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.

Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 70, comma 9, CCII).

Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue in ordine alla fattispecie in esame.

Non vi sono presupposti di inammissibilità del piano, così come indicati dagli artt. 67 e 69, CCII, e non emergono elementi per affermare la grave colpa nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di male fede a carico del ricorrente.

Va innanzitutto rilevato come, in base a quanto statuito dall'art. 67 del CCII, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. del predetto Codice.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come l'istante:

- sia qualificabili alla stregua di "consumatore" ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e CCII, ovvero "*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente già svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*";
- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;
- non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69 CCII;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CCII;
- non risultano integrate le condotte di cui all'art. 82 CCII;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co. 2, CCII.

Con riferimento al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede, frode - come richiesto dal nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza del debitore - si osserva quanto segue.

L'art. 69, co. 1, CCII, prevede quale presupposto di ammissibilità, che il giudice possa omologare detta proposta quando esclude che il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

La modifica normativa da ultimo entrata in vigore, con riguardo al requisito della colpa che impedisce l'accesso alla procedura vede eliminato il riferimento alla colpa generica ed introdotto quello della colpa grave. In materia di ricorso al credito, deve ritenersi che si abbia colpa grave se il debitore ha

Firma del Notaio Antonio Ferraro, P.zza S. Maria della Pace, 100, 00187 Roma, Tel. 06/47811111, Fax 06/47811112, Email: a.ferraro@notariato.it

assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente, ovvero quando il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando anche con la comune prudenza e diligenza del buon padre di famiglia richiesta al consumatore (e non la diligenza *ex art. 1176 co. 2 c.c.*) il debitore poteva avvedersi della palese sproporzione. E non rimangono irrilevanti le causali sottese all'assunzione delle obbligazioni.

Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano del consumatore è, dunque, quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore; o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla diligenza di un consumatore inesperto.

Tale verifica deve potersi esperire anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC). Difatti, ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) e b), l'OCC nella sua relazione deve indicare *"le cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni"* ed esporre *"le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte"*.

Il consumatore che può accedere alla procedura riservatagli è, quindi, il soggetto che:

a) confidando sull'entità di reddito e patrimonio disponibile, ha assunto via via debiti ritenendo, senza colpa grave (né dolo), di poterli adempiere;

b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta gravemente colposa per aver fatto ricorso al credito di terzi in modo palesemente e del tutto non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, bensì essendo il sovraindebitamento finale la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopravvenuta, licenziamento, etc.). Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata dal ricorrente con colpa grave.

Da quanto riferito nel ricorso e attestato nella relazione dell'OCC, si rileva, infatti, che la causa principale che ha causato il sovraindebitamento del ricorrente è consistita nella separazione coniugale, altamente conflittuale, intervenuta con la ex coniuge, [REDACTED]. La separazione ed il successivo divorzio, intervallati da plurimi procedimenti penali (accuse risultate infondate) e dinanzi il Tribunale per i Minorenni di Bari (per la revoca della responsabilità genitoriale), hanno costretto il ricorrente a difendersi in n. 13 procedimenti giudiziari a proprio carico avviati dalla ex moglie, definiti positivamente per l'odierno ricorrente. I finanziamenti occorsi sono stati finalizzati all'attività di difesa nonché per sostenere le spese necessarie per gli spostamenti quotidiani e le indagini psico-sociali sul ricorrente e sul minore, causati dalla conflittualità della separazione coniugale. Finché il ricorrente viveva da solo, la differenza tra il proprio stipendio (€ 1.400,00) e le spese fisse sostenute a titolo di mantenimento del figlio e affitto (pari a € 750,00 circa), era sufficiente per sostenere tanto il pagamento delle rate dei prestiti quanto per il proprio fabbisogno familiare; il successivo affidamento del figlio e la convivenza con quest'ultimo rendevano insufficiente il residuo importo, provocando lo squilibrio tra redditi disponibili e i bisogni primari essenziali dei componenti del nucleo familiare. Sussistendo lo stato di necessità non può imputarsi al ricorrente la "colpa grave" nell'aver determinato la situazione di sovraindebitamento. Difatti, oltre ai predetti finanziamenti il ricorrente non ha esposizione debitoria nei confronti degli Enti fiscali; ha una non grave esposizione nei confronti del Comune di Foggia (€ 1.816,50) e della Regione Puglia (€ 459,77).

Firmato dal Tribunale di Foggia, Sezione di Foggia, in data 12/05/2014, ore 10:15:00, con modalità elettroniche.

Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi che non sussiste colpa grave del ricorrente, il quale ha cercato di far fronte alle impreviste necessarie esigenze proprie e del figlio, con i propri guadagni e con il ricorso a finanziamenti, senza che emerga alcuna condotta azzardata o non ragionevolmente orientata alla necessità di sostenere le spese per il loro sostentamento e quelle dettate da situazioni imprevedibili occorse. Né in relazione al soggetto ed alle sue conoscenze era esigibile una condotta diversa, peraltro verificata dagli istituti di credito e dalle finanziarie che hanno rilasciato i prestiti. Al più, qualora fosse ravvisabile un profilo di colpa, deve reputarsi semmai una colpa lieve, per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta: in ogni caso, dal tenore del nuovo art. 69 del CCII va escluso che la colpa lieve dei debitori possa essere di ostacolo all'omologa del piano. In mancanza di specifiche contestazioni sulla convenienza del piano, rimesse ai creditori o a qualunque altro interessato ai sensi dell'art. 70, co. 9, CCII, ai fini dell'omologa il Giudice deve valutare la maggior convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria ove nel piano venga prevista una falcidia dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ai sensi dell'art. 67, comma 4, CCII.

Si tratta infatti di una previsione, comune ad altri istituti, relativa al trattamento dei creditori privilegiati o con garanzia reale, che possono essere destinatari di una previsione di soddisfacimento anche non integrale solo se non inferiore al valore realizzabile nell'alternativa ipotesi di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato come attestato dall'OCC.

Nel piano proposto è prevista la falcidia del credito privilegiato mobiliare vantato dal Comune di Foggia e dalla Regione Puglia nella misura del 50%; in dettaglio, a fronte del credito di €.1.816,50 del Comune di Foggia e del credito della Regione Puglia di €.459,77, il ricorrente offre rispettivamente la somma di €.908,25 e di €.229,89.

Con la proposta avanzata nel piano, il sacrificio dei suddetti creditori può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli la vendita del bene immobile di proprietà del ricorrente, non gravato da alcun privilegio/ipoteca. Difatti, come attestato dall'OCC, il ricorrente è proprietario dell'immobile sito in Foggia alla via [REDACTED], piano 1, identificato catastalmente al Foglio [REDACTED] P.lla [REDACTED] sub. [REDACTED] Z.C. 1, Classe 3, Cat. A/3, Consistenza vani 6,5, Rendita Catastale Euro 604,25, dal valore di mercato di €.100.000,00. L'immobile in questione costituisce l'abitazione del nucleo familiare del ricorrente, quale bene di fondamentale importanza. L'eventuale vendita coattiva del predetto bene porterebbe, verosimilmente, all'aggiudicazione tra diversi anni in considerazione della mancanza ad oggi di una procedura esecutiva sull'immobile di proprietà del ricorrente. Viceversa, con il presente piano i creditori privilegiati verrebbero soddisfatti nell'arco di due anni dall'omologa del piano, comprendendo anche l'anno di moratoria. Inoltre, considerando l'esiguità del credito vantato dai suddetti creditori, pari a totali €.2.276,27, la differenza tra importo dovuto (€.2.276,27) e quello falcidiato (€.1.138,14), pari a €.1.138,14, non coprirebbe neanche i costi di una eventuale procedura esecutiva. Pertanto, considerando i tempi di una procedura esecutiva, i costi della stessa, l'incertezza della vendita del bene, la esiguità del credito vantato dai creditori privilegiati e la somma a loro offerta, la proposta appare in concreto maggiormente vantaggiosa per i suddetti creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.

Viste le circostanze di fatto allegate e documentate nel caso di specie, può quindi essere valorizzato il principio della seconda *chance*, che intende riabilitare i debitori e riammetterli nel circuito sociale al fine di consentirgli il ritorno ad una vita serena e dignitosa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott. Antonio Lacatena:

Firma del Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott. Antonio Lacatena

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da [REDACTED] (C.F. [REDACTED]);
- 2) dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti;
- 3) dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, comma 1, CCII, mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, con esclusione dei dati sensibili, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi pec comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
- 4) avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
- 5) avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni nel piano;
- 6) avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;
- 7) avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- 8) avverte che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

DICHIARA

chiusa la procedura.

Foggia, 08 luglio 2024

Il Giudice
dott. Antonio Lacatena

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

IN DATA 09/07/2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. [REDACTED] CAIS SALATTO

